



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
**Provincia di Torino**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 32 del 29/06/2021**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.**

---

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:00, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta Pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19: in videoconferenza per il Consiglio Comunale e in diretta streaming per la cittadinanza.

I Consiglieri Comunali presenti alla discussione del presente punto sono:

	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presente</b>		<b>Cognome Nome</b>	<b>Presente</b>
1	PALMIERI STEVEN GIUSEPPE	SI	10	BOSIO GIACOMO	SI
2	CLEMENTE ROSANNA	SI	11	SCIUTO ROSEMARY	SI
3	GIACOMINO PAOLO	SI	12	OLIVA ANDREA	SI
4	LEONARDI FRANCESCA	SI	13	ALBRILE SANDRO	SI
5	ZANELLO RENZO	SI	14	MARTINO DAVIDE	SI
6	BRIGNOLO GIOVANNI	SI	15	GAETA KEVIN UMBERTO	SI
7	CIPRIANO LUIGI	SI	16	MAZZA RENATO	NO
8	GEMELLO PAOLA	SI	17	GENRE LINDA	SI
9	BALDI ELENA	SI			

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Presiede il Presidente del Consiglio Cipriano Luigi.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Marco Ciancaglini.

Sono inoltre presenti gli Assessori:

Barbiani Pierpaolo, Montagono Davide, Scrima Anna Maria, Peraccio Rossana, Granisso Vittorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/06/2021

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.**

---

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021".

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF.

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”.

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi.

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri fissati dal vigente Regolamento comunale e considerato inoltre che, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Alpignano, la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile e la loro determinazione vengono stabilite sulla base di coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, individuati nell’ambito dei valori minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/99.

Richiamata la propria deliberazione n. 31 in data 29/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Alpignano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo complessivo di € 2.703.445,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 1.466.738,00 e parte fissa pari a € 1.236.707,00.

Preso atto che:

- per l'importo a conguaglio pari a € 49.418,98, derivante dall'approvazione delle tariffe Tari dello scorso anno, ricalcolando quelle del 2019, di cui all'art. 107, comma 5 del DI 18 del 2020 ed in deroga al metodo tariffario indicato da Arera (MTR); così come indicato nella delibera di Consiglio comunale n. 53 del 22/12/2020 di presa d'atto del Piano Finanziario 2020, viene assorbito interamente con le risorse a residuo del Fondo per le funzioni fondamentali erogate nel corso del 2020, regolarmente certificate, in base alle nuove disposizioni emanate dalla stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- stante quanto precisato dal Mef, il fondo per le funzioni fondamentali, non utilizzato nel corso dell'anno 2020, può di fatto essere destinato sia al finanziamento del conguaglio Tari-Pef 2020 sopraccitato, che alla concessione di nuove agevolazioni tariffarie a valere sull'annualità 2021, anche a favore delle utenze domestiche.

Dato pertanto atto che:

- si intende finanziare con le risorse del Fondo 2020, accantonate a residuo pari a € 184.899,00, il conguaglio tariffario dello scorso anno pari a € 49.418,98 e che pertanto al Piano Finanziario 2021 viene detratto l'importo di € 16.609,00 quale quota annuale di ripartizione del suddetto maggiore costo, per un importo dei costi a valere sul Pef 2021 di € 2.686.836,00;
- il Comune di Alpignano intende altresì, per la restante parte del Fondo a residuo 2020, pari a € 135.480,02, concedere delle agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche, pari all'11% della quota variabile e sino a concorrenza della medesima, visto il perdurare dell'emergenza pandemica con ripercussioni negative sulle condizioni economiche delle famiglie, in aggiunta alle agevolazioni già previste dal vigente Regolamento Comunale ed erogate in base all'ISEE.

Visto il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 "Sostegni bis" in particolare l'art 6, che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate e penalizzate dalle chiusure obbligatorie o da provvedimenti restrittivi nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari 2021. I comuni possono concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Preso atto che l'entità finanziaria delle assegnazioni sopraccitate destinate al Comune di Alpignano di cui al punto precedente, sulla base delle stime operate da Ifel, è pari a € 149.928,00.

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di marzo 2020 per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti e DPCM con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, a partire dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Dato atto che i vari provvedimenti e decreti del governo, anche per l'anno 2021, dettano misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano

Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità.

Ritenuto di approvare per il 2021 le tariffe, e i collegati coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di produzione rifiuti elencate nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità.

Dato atto che con riferimento alle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 22, comma 3, del Regolamento TARI così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n.30/2021 in data 29/06/2021 da applicare sotto forma di percentuali di riduzione sulla quota fissa e variabile sono quelle indicate nell'allegato B al presente atto.

Preso atto che l'importo delle agevolazioni TARI di cui al punto precedente troverà copertura sulle risorse statali di cui all'art. 6 del decreto Sostegni bis, del DL 25 maggio 2021, n. 73 ed eventuale fondi non utilizzati nel corso del 2020 concessi dall'art. 106 del DL 19 maggio 2020, n. 34 "Fondi di Sostegno alle perdite di gettito degli Enti locali".

Dato atto, in materia di agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 20 del Regolamento TARI così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n.30/2021 in data 29/06/2021, di confermare quelle già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2019 e contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del 03/03/2009.

Dato atto che ai fini delle scadenze di pagamento della TARI 2021 si provvederà con apposito atto della Giunta comunale.

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.F. 2020;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2020, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020, in deroga alle disposizioni di cui all'art.1 c. 683 della Legge n. 147/2013, e confermando pertanto per il 2020 le tariffe 2019.

Dato atto che, come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe TARI deliberate sono maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Con decorrenza dal 1/1/2021, ai sensi dell'articolo 2, c 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa misura del 2020, pari al 5 per cento degli incassi della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020).

Considerato che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, definisce i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione ai fini dell'efficacia delle stesse. Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul sito internet

[www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267.

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00.

Visto il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare, in data 24/06/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanziaria.

**Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali;**

**Proceduto a votazione con:**

- **n. 16 voti favorevoli** –

**su n. 16 presenti e n. 16 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;**

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 e i collegati coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione rifiuti, come risultanti dall'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costruite sulla base dei costi presi a riferimento nel Piano Finanziario 2021 validato dall'assemblea consortile del C.a.do.s in data 8 giugno 2021 con deliberazione n. 9, che prevede costo complessivo di € 2.703.445,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 1.466.738,00 e parte fissa pari a € 1.236.707,00;
2. di dare atto che il conguaglio tariffario citato nelle premesse, pari a € 49.418,98 (con singola rata annua ripartita sul triennio successivo al 2020), sulla base delle ultime indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze viene pertanto coperto con le risorse residue del Fondo per le Funzioni Fondamentali erogato nel corso del 2020 e stanziato all'interno dell'Avanzo di amministrazione vincolato 2020;
3. di applicare per le utenze non domestiche, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria in corso che ha indebolito il Paese nel suo complesso con ricadute negative e grave disagio economico per tutte attività economiche, le agevolazioni sotto forma di percentuali di riduzione sulla quota fissa e variabile concesse, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale della Tari e come riportato nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto precedente è data da quanto indicato dall'art 6 del DL 73 del 25/05/2021 che prevede l'erogazione di nuove risorse per la concessione di ulteriori agevolazioni tari, anche per l'annualità 2021, a favore delle sole utenze non domestiche, per un importo ad oggi stimato di € 149.928,00, e da eventuale fondi non utilizzati nel corso del 2020 concessi dall'art. 106 del DL 19 maggio 2020, n. 34 "Fondi di Sostegno alle perdite di gettito degli Enti locali";

5. di prevedere al fine di tutelare i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica derivante dallo stato emergenziale per Covid 19, di concedere ulteriori agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche con abbattimento dell'11% della quota variabile, e fino a completa concorrenza della medesima, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse accantonate e non utilizzate del Fondo per le funzioni fondamentali erogato nel corso dell'annualità 2020, e stanziato all'interno dell'Avanzo di amministrazione vincolato 2020;
6. di confermare, in materia di agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 20 del Regolamento TARI così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 29/06/2021, quelle già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2019 e contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del 03/03/2009;
7. di dare atto che ai fini delle scadenze di pagamento della TARI 2021 si provvederà con apposito atto della Giunta comunale;
8. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
9. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art.13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. a\) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);
10. di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento:
  - hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
  - diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) da effettuare entro il 28 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del [28/06/2019](#).

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito –

**Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali;**

**Proceduto a votazione con:**

- **n. 16 voti favorevoli** –

**su n. 16 presenti e n. 16 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;**

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del TUEL 267/2000 e smi. al fine di poter dar corso ai conseguenti adempimenti in materia di applicazione della TARI per l'esercizio 2021.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Cipriano Luigi

Il Segretario Generale  
Avv. Marco Ciancaglini

Documento firmato digitalmente